

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/58/6052

Roma, data protocollo

OGGETTO: • Soppressione Squadre Nautiche – Assegnazione di personale e mezzi – Supporto all'attività nautica.

• Riorganizzazione dei Reparti Mobili della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO -già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS-PNFD-LISIPO-ADP-USIP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=

Per immediata conoscenza si trasmettono in bozza, corredati dalle rispettive relazioni illustrative, i decreti direttoriali da sottoporre alla firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza- concernenti l'oggetto, perfezionati a seguito di più interlocuzioni con codeste OO.SS..

IL DIRETTORE DELL UFFICIO
(De Bartolomeis)



IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001 n. 208, recante il "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazioni della pubblica sicurezza" ed in particolare l'articolo 2, che individua le articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'articolo 3, comma 6, che demanda ad un decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza l'ordinamento e la definizione dell'assetto organizzativo delle Questure, incluse le dotazioni di personale e di mezzi;

VISTA

la legge 1 aprile 1981 n. 121, recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";

VISTA

la legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dal decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ed in particolare l'art. 6, commi 2-bis e 2-ter che, nel prevedere l'istituzione dell'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato, demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione del relativo ordinamento e delle relative competenze;

VISTO

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1, concernente l'attribuzione in via esclusiva al Corpo della Guardia di finanza dei compiti afferenti alla "sicurezza del mare" e l'art. 4, comma 1, concernente la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori, ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica sia già dislocata una unità navale;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1985 n. 782, recante "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 36 che disciplina l'impiego nei servizi del personale della Polizia di Stato;



VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente "Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno" ed in particolare l'art. 4, comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che la Direzione centrale per gli istituti di istruzione è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, che prevede l'esercizio, in via preminente o esclusiva da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità, secondo le modalità e le misure definite nella direttiva allegata al medesimo decreto;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 1976, n. 800/9804.G.30, che ha istituito il Centro Nautico e Sommozzatori della P.S. di La Spezia, come modificato dal decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 agosto 2002:

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 1994, istitutivo del nuovo albo delle qualifiche operativo-professionali, specializzazioni e abilitazioni a particolari impieghi per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta attività di Polizia;

VISTO

il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 559/B3-50/19737 del 22 agosto 2002, che individua i compiti, l'organizzazione e le dotazioni di uomini e mezzi delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato, come integrato e modificato dai successivi decreti n. 559/B3/50/26206 del 21 ottobre 2002 e dal decreto n. 300.C3/7.30/8921 del 16 giugno 2011;

VISTO

il decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, del 3 agosto 2017, con il quale, in attuazione dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 177 del 2016, sono stati trasferiti al Corpo della Guarda di Finanza i mezzi navali elencati nelle Tabelle 1 e 2, allegate al medesimo decreto;



RITENUTO

di dover dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto art. 4. comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, nella parte in cui, a seguito della soppressione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato, viene fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata un'unità navale.

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative

EMANA il seguente decreto

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

- 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha soppresso le Squadre Nautiche della Polizia di Stato, dispone l'assegnazione alle Questure e ai Commissariati di pubblica sicurezza dei seguenti natanti, già in dotazione alle medesime Squadre Nautiche:
 - a) moto d'acqua per la vigilanza dei litorali:
 - b) unità navali nella laguna di Venezia, nonché nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, erano già dislocate unità navali, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
- 2. Il presente decreto provvede, altresì, a disciplinare:
 - a) l'assegnazione e l'impiego del personale qualificato già in servizio presso le squadre nautiche;
 - b) l'impiego delle moto d'acqua e delle unità navali;
 - il mantenimento nella disponibilità della Questura degli ormeggi e delle altre installazioni logistiche già in uso alle squadre nautiche della Polizia di Stato.



Art. 2

(Ricognizione delle moto d'acqua e delle unità navali già in uso alle squadre nautiche e modalità di assegnazione)

1. Sulla base della ricognizione delle moto d'acqua e delle unità navali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), già effettuata dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali, la Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale, su proposta del medesimo Servizio reparti speciali, provvede, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, alla radiazione delle moto d'acqua e delle unità navali che devono essere dismesse e dichiarate fuori uso per cause tecniche o per normale usura e alla definitiva assegnazione delle moto d'acqua e delle unità navali indicate nella Tabella A, allegata al presente decreto.

Art. 3

(Impiego delle moto d'acqua e delle unità navali)

- 1. In attuazione del presente decreto, le moto d'acqua e le unità navali comprese quelle delle acque interne, ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica erano già dislocate unità navali, sono impiegate dall'Ufficio competente, secondo le direttive del Questore.
- 2. L'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Venezia, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, mantiene le moto d'acqua e le unità navali nelle acque interne della laguna di Venezia, esclusi i canali cittadini, già in dotazione alla soppressa Squadra Nautica.
- 3. Per l'impiego delle moto d'acqua e delle unità navali, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e le vigenti disposizioni per il naviglio in servizio di polizia, continuano ad osservarsi le direttive concernenti l'attività nautica già impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4

(Assegnazione e impiego del personale in servizio presso le soppresse Squadre nautiche)



- 1. Il personale già in servizio presso le soppresse Squadre Nautiche mantiene la qualificazione professionale acquisita ed è assegnato con provvedimento della Direzione centrale per le risorse umane alle Questure, per le esigenze degli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico o dei Commissariati di pubblica sicurezza indicati nella Tabella A, allegata al presente decreto.
- 2. Il personale in servizio presso le soppresse Squadre Nautiche delle Questure e dei Commissariati di pubblica sicurezza qualora non impegnato in qualità di conduttore di moto d'acqua per la vigilanza dei litorali nel periodo estivo, secondo le direttive impartite annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la vigilanza dei litorali nel periodo estivo, è destinato allo svolgimento dei servizi ordinari. Il personale impegnato nella conduzione di moto d'acqua o componente degli equipaggi delle unità navali nelle acque interne, comprese le acque interne della laguna di Venezia, non può essere distolto dalle mansioni attinenti alla propria qualificazione professionale.
- 3. L'impiego del personale in possesso delle qualificazioni professionali previste per la conduzione delle moto d'acqua e per la composizione dell'equipaggio delle unità navali della Polizia di Stato nelle acque interne, è disposto dal Questore o dal dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza nell'ambito del territorio di competenza.
- 4. Ad esclusione dei casi in cui l'impiego delle moto d'acqua e delle unità navali per il controllo delle acque interne, comprese le acque interne della laguna di Venezia, e del personale addetto alla conduzione delle moto d'acqua o componente l'equipaggio è disposto dalla Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, i servizi al di fuori dell'ambito provinciale sono stabiliti dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Servizio reparti speciali.
- 5. Resta ferma la competenza della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Servizio reparti speciali per la programmazione delle esigenze di qualificazione del personale destinato all'impiego sulle moto d'acqua e sulle unità navali per il controllo delle acque interne, nonché per il parere sulle istanze di trasferimento del personale impiegato esclusivamente sulle unità navali per il controllo nelle acque interne.



(Destinazione delle infrastrutture logistiche e degli ormeggi delle squadre nautiche)

- 1. Le infrastrutture, le dotazioni di bordo e gli altri materiali necessari per la navigazione, nonché gli automezzi, i mezzi e le attrezzature strumentali già in uso alle soppresse squadre nautiche sono assegnate alle Questure ed ai Commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.
- 2. Gli ormeggi già nella disponibilità della Polizia di Stato per le esigenze delle soppresse Squadre Nautiche, qualora non più utilizzati, possono essere dismessi per l'assegnazione al Corpo della Guardia di Finanza, salvo che il Questore territorialmente competente valuti la necessità del loro mantenimento.

CAPO II

SUPPORTO ALL'ATTIVITA' NAUTICA

Art. 6

(Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno n. 800/9804.G.30 del 3 agosto 1976 per ciò che attiene all'ordinamento ed alle competenze, il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia è posto alle dipendenze della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Servizio reparti speciali e svolge attività di supporto tecnico-logistico ed operativo all'attività nautica della Polizia di Stato, esercitando funzioni di coordinamento e di controllo sulle squadre sommozzatori distaccate.
- 2. Il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia per l'attività formativa ed addestrativa del personale navigante e sommozzatore della Polizia di Stato, cura i relativi corsi per lo svolgimento dei quali elabora e propone i programmi di formazione. Provvede, altresì, alla gestione delle moto d'acqua e delle unità navali.
- 3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia dipende funzionalmente dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, cui subentrerà l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato e dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, in relazione alle rispettive competenze.
- 4. Alla programmazione delle esigenze di qualificazione del personale da impiegare nella conduzione delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali,



fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, provvede la Direzione centrale per le risorse umane, sulla base delle richieste rappresentate dai Questori e sentita la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali.

5. Sulla base delle esigenze prospettate ai sensi dell'art. 4, comma 5, e del comma 4, la Direzione centrale per le risorse umane provvede ad emanare i relativi bandi di concorso per la selezione del personale.

Art. 7

(Squadre sommozzatori distaccate)

- 1. Presso l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico delle Questure di Bari, Napoli, Palermo, Venezia e presso il Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Olbia, sono istituite le Squadre sommozzatori della Polizia di Stato. L'impiego operativo nelle aree d'intervento indicate nella Tabella B, allegata al presente decreto, è disposto dal Questore nell'ambito territoriale di competenza e dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Servizio reparti speciali, al di fuori dell'ambito provinciale di competenza della Questura.
- 2. Le Squadre sommozzatori operano sul mare territoriale e nelle acque interne, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di prevenzione e repressione dei reati di competenza della Polizia di Stato. L'impiego operativo delle Squadre sommozzatori è subordinato all'osservanza di quanto previsto all'art. 3, comma 3, relativamente all'utilizzo delle unità navali. Per le immersioni del personale con la qualifica di sommozzatore si applicano le disposizioni impartite dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Servizio reparti speciali, di concerto con la Direzione Centrale di Sanità per quanto concerne il primo soccorso e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8 (Entrata in vigore, abrogazioni ed esecuzione)




- 1. Il presente decreto entra in vigore trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati e cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:
 - a) il decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.559/B3-50/19737 del 22 agosto 2002, che individua i compiti, l'organizzazione e le dotazioni di uomini e mezzi delle squadre nautiche della Polizia di Stato;
 - b) il decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 559/B3/50/26206 del 21 ottobre 2002, che istituisce presso la Questura di Siracusa il Distaccamento della squadra nautica di Augusta e che sostituisce la tabella A) allegata al decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 agosto del 2002;
 - c) il decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.300.C3/7.30/8921, del 16 giugno 2011, che sostituisce l'art. 5, comma 3, del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 agosto del 2002.
- 3. Dell'esecuzione del presente decreto sono incaricati, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, il Direttore Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, il Direttore centrale per le risorse umane, il Direttore centrale di sanità, il Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale ed il Direttore della Direzione centrale per gli istituti di istruzione, cui subentrerà il Direttore dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato.

Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.



Roma,

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli





DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

OGGETTO: Soppressione delle Squadre Nautiche – Assegnazione del personale e dei mezzi – Supporto all'attività nautica.

INDIRIZZI:

1. Premessa

L'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel demandare ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei compiti esercitati in via preminente ed esclusiva nei comparti di specialità delle Forze di Polizia, in attuazione della delega recata dall'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, riserva al Corpo della Guardia di Finanza la competenza esclusiva in materia di sicurezza del mare, fatte salve le attribuzioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Conseguentemente, l'art. 4, del citato decreto legislativo n. 177/2016 ha disposto la soppressione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei Carabinieri - fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella Laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori - e del Corpo della Polizia Penitenziaria, ad eccezione delle sedi di Venezia e Livorno.

Si tratta di misure finalizzate a migliorare i livelli di efficienza del nuovo "comparto" della sicurezza del mare, attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali esistenti, in vista della complessiva razionalizzazione della materia.

In conseguenza dell'attribuzione al Corpo della Guardia di Finanza della citata competenza in via esclusiva, con successivi decreti interdirettoriali, previsti dall'art. 4, comma 2, è stato disposto il passaggio dei mezzi in uso alla Polizia di Stato e sono stati, altresì, stipulati protocolli d'intesa in attuazione del successivo comma 3, finalizzati ad assicurare il supporto con i mezzi navali del Corpo della Guardia di Finanza nei confronti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Penitenziaria per lo svolgimento delle attività di rispettiva pertinenza. Con il decreto del.... si è provveduto a disciplinare gli aspetti conseguenti alla soppressione, per ciò che attiene, in particolare, all'assegnazione ed all'impiego del personale e dei mezzi, già in dotazione alle Squadre Nautiche, per lo svolgimento dei servizi che tuttora ricadono, come già anticipato, nella competenza della Polizia di Stato.



DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

2. Mezzi e personale

A seguito dell'intervenuta soppressione delle Squadre Nautiche, **l'art. 1** definisce l'ambito di applicazione del nuovo decreto.

In particolare, **l'art. 2** stabilisce che la Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale, sulla base della ricognizione già effettuata dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali, provvederà alla radiazione dei mezzi non più utilizzabili ed all'assegnazione alle Questure ed ai Commissariati di cui alla Tabella A, allegata al decreto, di quelli in dotazione alle soppresse Squadre Nautiche.

In relazione a quanto previsto dall'art. 3, l'utilizzo delle moto d'acqua e delle unità navali nei servizi di controllo dei litorali è disposto sulla base delle direttive del Questore – Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Con specifico riferimento al capoluogo veneto, il comma 2 chiarisce che l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) resterà assegnatario dei citati mezzi di pertinenza della soppressa Squadra Nautica, da impiegarsi nelle acque interne della laguna per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con esclusione dei canali cittadini.

Il comma 3, inoltre, aggiunge che i mezzi in questione sono utilizzati conformemente a quanto previsto dal codice della navigazione, dalle disposizioni vigenti per il naviglio in servizio di polizia (con particolare riferimento alla circolare 559B3/501131 del 5 marzo 2003) e dalle specifiche direttive impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Personale

Ai sensi dell'art. 4, per il personale già in forza alle Squadre Nautiche sono previsti il mantenimento della qualificazione professionale posseduta ed il trasferimento presso le Questure del capoluogo di riferimento per le esigenze degli U.P.G.S.P. o dei Commissariati di pubblica sicurezza indicati dalla citata Tabella A.

E' comunque fatta salva la possibilità, per il medesimo personale, di essere trasferito a domanda ad altre sedi o ad altri uffici della stessa sede di appartenenza, secondo le procedure ordinarie. Per quanto concerne, in particolare, la Questura di Roma, ove oltre alle soppresse Squadre Nautiche di Anzio, Fiumicino e Civitavecchia è presente la "Sezione Vigilanza Tevere" (S.V.T.), dipendente dall'U.P.G.S.P., per le esigenze di vigilanza fluviale, il



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

personale già assegnato alle predette Squadre Nautiche sarà destinato agli Uffici territoriali di riferimento (Commissariati distaccati di pubblica sicurezza di Anzio, Fiumicino e Civitavecchia) o potrà chiedere il trasferimento a domanda presso altro ufficio, secondo le procedure ordinarie.

Analogamente, per quanto attiene alle unità lagunari, la Questura di Venezia, oltre alla Squadra Nautica, dispone della "Sezione Mare", parimenti incardinata nell'U.P.G.eS.P., che si occupa della gestione di tutte le unità navali destinate ai servizi di controllo ed al trasporto del personale. Pertanto, il personale specialista già in servizio presso la Squadra Nautica sarà assegnato alla "Squadra acque interne della laguna di Venezia" o potrà chiedere il trasferimento a domanda presso la "Sezione Mare" o presso altro ufficio, secondo le procedure ordinarie.

Il personale destinato alla conduzione delle moto d'acqua, ad eccezione dei periodi in cui è impegnato nella predetta mansione sulla base delle direttive annuali del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini della vigilanza dei litorali durante la stagione estiva - è impiegato nei servizi ordinari.

In ogni caso, il personale in servizio nelle acque interne, comprese quelle della laguna di Venezia, non può essere distolto dalle mansioni attinenti alla propria qualificazione professionale.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 comma 1 a proposito dei mezzi, il comma 3 attribuisce al Questore o al dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza, in relazione all'ambito territoriale di pertinenza, la competenza a disporre l'impiego del personale in possesso delle abilitazioni per la conduzione delle moto d'acqua o per la composizione delle unità navali.

Per quanto concerne, invece, l'impiego dei mezzi e del relativo equipaggio in servizio nelle acque interne al di fuori della provincia di assegnazione - fatti salvi i casi in cui esso è disposto dalla Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza per esigenze di ordine e sicurezza pubblica - ai sensi del comma 4, la competenza è attribuita alla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali.

Il comma 5 conferma la competenza della medesima Direzione centrale per la programmazione delle esigenze di formazione del personale destinato all'impiego sulle moto d'acqua e sulle unità navali per il controllo delle acque interne e per il parere sulle istanze di trasferimento del personale impiegato esclusivamente nelle acque interne.

Coerentemente con le precedenti disposizioni relative all'assegnazione dei mezzi, l'art. 5 dispone che le infrastrutture logistiche e le dotazioni già in uso alle soppresse Squadre Nautiche sono destinate alle Questure ed ai Commissariati di pubblica sicurezza competenti



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

per territorio. Ai sensi del comma 2, il Questore ha, altresì, facoltà di valutare l'utilità del mantenimento degli ormeggi, in luogo della dismissione ai fini dell'assegnazione al Corpo della Guardia di Finanza, ove inutilizzati.

4. Supporto all'attività nautica

Il Capo II è dedicato al Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia (C.N.E.S.) ed alle Squadre sommozzatori distaccate.

L'art. 6 stabilisce la dipendenza del C.N.E.S. dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali. Si tratta di un'articolazione territoriale deputata allo svolgimento di funzioni di supporto tecnico-logistico ed operativo per l'attività nautica della Polizia di Stato, oltre che di coordinamento e controllo nei confronti delle Squadre sommozzatori distaccate.

In aggiunta ai compiti sin qui descritti, permangono in capo al C.N.E.S. sia la competenza in materia di formazione ed addestramento del personale navigante e sommozzatore, compresa l'elaborazione di appositi programmi formativi sia la gestione delle moto d'acqua e delle unità navali. Relativamente allo svolgimento dei predetti compiti, il comma 3 prevede la dipendenza funzionale del C.N.E.S., rispettivamente, dalla Direzione centrale degli istituti di istruzione, cui subentrerà l'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato e dalla Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e per la gestione patrimoniale.

Come chiarito dal successivo comma 4, le esigenze di qualificazione del personale preposto alla conduzione delle moto d'acqua ed alla vigilanza dei litorali sono oggetto di programmazione da parte della Direzione centrale per le risorse umane, tenuto conto delle richieste formulate dai Questori e sentita la competente Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali. La Direzione centrale per le risorse umane provvede, altresì, alla emanazione dei bandi di concorso finalizzati alla selezione del personale da avviare ai predetti corsi.

Ai sensi dell'art. 7, presso l' U.P.G.S.P. delle Questure di Bari, Napoli, Palermo, Venezia e presso il Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Olbia, sono istituite le Squadre sommozzatori della Polizia di Stato, al fine di provvedere alle attività di carattere preventivo nel mare territoriale e nelle acque interne. Il relativo impiego - specularmente a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, per le moto d'acqua e le unità navali e dall'art. 4, comma 3, per il personale in possesso delle previste qualificazioni - è stabilito dal Questore. L'impiego al di fuori dell'ambito provinciale di competenza della Questura di riferimento è disposto dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

i reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali, analogamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, per le moto d'acqua e le unità navali per il controllo delle acque interne.

In ogni caso, per l'uso delle unità navali si applica quanto previsto dal già citato art. 3, comma 3.

Infine, le immersioni del personale in possesso della qualifica di sommozzatore sono regolate attraverso specifiche disposizioni impartite dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali, di concerto con la Direzione centrale di sanità per gli aspetti relativi al primo soccorso ed alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A decorrere dal 1° ottobre 2019, le Questure interessate avranno cura di comunicare al Servizio TEP della Direzione Centrale delle Risorse Umane i dati necessari ad assicurare al personale già in servizio presso le soppresse Squadre Nautiche il mantenimento del trattamento economico maturato in relazione agli anni d'imbarco, nonché quelli occorrenti per la liquidazione della prevista indennità giornaliera d'imbarco in favore del personale impiegato nella conduzione delle moto d'acqua.

La Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali, provvederà alla revoca dei comandi di Squadra nautica, di unità navali e di capo motorista.

Le attuali dotazioni dei mezzi nautici potranno essere integrate con la fornitura di gommoni da impiegare nei servizi di vigilanza dei litorali, per agevolare l'intervento del personale nei casi di flagranza di reato.



IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'articolo 2, che individua le articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'articolo 9, comma 1, che demanda ad un decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la costituzione, l'ordinamento e la definizione degli aspetti organizzativi, incluse le dotazioni di personale e di mezzi, delle citate articolazioni periferiche;

VISTA

la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", ed in particolare l'art. 33;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante l'"Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", ed in particolare l'art. 38;

VISTA

la legge 31 marzo 2000, n.78, come modificata dal decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ed in particolare l'articolo 6, commi 2-bis e 2-ter che, nel prevedere l'istituzione dell'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato,



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione del relativo ordinamento e delle relative competenze;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n.78, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che la Direzione centrale per gli istituti di istruzione è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di Stato, nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno, con il quale sono stati individuati i posti funzione riservati ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed alle qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e della carriera dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

RITENUTO

che è necessario procedere alla complessiva revisione dell'assetto ordinativo dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, al fine di semplificare l'organizzazione interna, secondo i criteri di essenzialità ed uniformità funzionali al miglioramento dei livelli di efficacia dell'azione svolta dalle citate articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

RITENUTO

che è, altresì, necessario rideterminare le dotazioni organiche dei Reparti Mobili, nell'ambito degli organici complessivi della Polizia di Stato e coerentemente con la consistenza numerica prevista per ciascuna qualifica dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 337/82 e dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 338/82;

RITENUTO

infine, di differenziare i livelli di preposizione dirigenziale ai Reparti Mobili della Polizia di Stato ed agli uffici in cui ciascuno di essi è articolato, in ragione della dotazione di personale e di mezzi e della conseguente complessità organizzativa;

SENTITE

le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;



EMANA il seguente decreto

Articolo 1 (Attribuzioni)

1. I Reparti Mobili della Polizia di Stato sono istituiti alle dipendenze della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Reparti Speciali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presso le sedi di cui alla Tabella A, che è parte integrante del presente decreto, per la tutela dell'ordine pubblico e per le esigenze di pubblico soccorso su tutto il territorio nazionale. I predetti Reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad operazioni di pubblica sicurezza, ai servizi d'istituto svolti dagli organi territoriali della Polizia di Stato e a missioni internazionali.

Articolo 2

(Preposizione)

- 1. In relazione alle dotazioni organiche e di mezzi, alla conseguente complessità organizzativa ed alle esigenze operative e di impiego, ai Reparti Mobili della Polizia di Stato sono preposti, con le funzioni di dirigente:
 - a) Dirigenti Superiori della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia presso le sedi di Roma, Milano e Napoli;
 - b) Primi Dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia presso le sedi di Padova, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari sono preposti;
 - c) Vice Questori o Vice Questori Aggiunti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia presso le sedi di Senigallia e Taranto.

Articolo 3

(Ordinamento ed organizzazione)

- 1. L'ordinamento dei Reparti Mobili della Polizia di Stato è stabilito in base alle dotazioni di personale e di mezzi ed alla conseguente complessità organizzativa.
- 2. Il numero dei nuclei di ciascuno dei Reparti Mobili della Polizia di Stato è indicato dalla Tabella B, che è parte integrante del presente decreto.
- 3. I Reparti Mobili di Roma, Padova, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Firenze della Polizia di Stato sono ordinati in:



- a) Settore I, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di cui al comma 4;
- b) Settore II, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di cui al comma 6;
- c) Ufficio Sanitario, per le esigenze di assistenza sanitaria, promozione e tutela della salute del personale, per le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro e medicina legale, nonché di formazione e di aggiornamento nelle materie di competenza.

4. Il Settore I è articolato in:

- ufficio I: affari generali; disciplina; addestramento; rapporti sindacali; segreteria di sicurezza; matricola; archivio generale; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; affari del personale, comprese le eventuali unità specializzate di altri settori, anche sportive;
- b) Ufficio II: servizi; segreteria centralizzata per la gestione dei nuclei.
- 5. Nei Reparti Mobili della Polizia di Stato di Roma, Milano e Napoli, in considerazione della particolare complessità organizzativa, il Dirigente può prevedere che la gestione dei nuclei sia curata da due segreterie.
- 6. Il Settore II è articolato in:
 - a) Ufficio III: gestione e manutenzione del parco veicolare;
 - b) Ufficio IV: gestione e manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici;
 - c) Ufficio V: logistica, anche per le attività di manutenzione; magazzino; accasermamento; armeria;
 - d) Ufficio VI: gestione patrimoniale e contabile; vettovagliamento; attività sociali e ricreative.
- 7. Presso le sedi dei Reparti Mobili della Polizia di Stato di cui al comma 3, al Settore I ed al Settore II è preposto un funzionario con qualifica di Vice Questore o di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato. Il funzionario dirigente del Settore I svolge anche le funzioni di Vice Dirigente del Reparto.
- 8. I Reparti Mobili della Polizia di Stato di Bari, Catania, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari sono ordinati in:
 - a) Settore Amministrazione, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di cui ai commi 4 e 6;
 - b) Ufficio Sanitario, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, lett. c).
- 9. Il Settore Amministrazione è articolato in Ufficio I, II, III, IV, V e VI, per lo svolgimento delle attività indicate dai commi 4 e 6.



- 10. Al Settore Amministrazione è preposto un funzionario con qualifica di Vice Questore o di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, che svolge anche le funzioni di Vice Dirigente del Reparto.
- 11. I Reparti Mobili della Polizia di Stato di Senigallia e di Taranto sono ordinati in:
 - a) Ufficio I, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di cui al comma 12;
 - b) Ufficio II, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di cui al comma 13;
 - c) Ufficio Sanitario, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, lett. c).

12. L'Ufficio I è articolato in:

- a) Sezione I: affari generali, disciplina, addestramento, rapporti sindacali; segreteria di sicurezza; archivio generale; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; affari del personale, comprese le eventuali unità specializzate di altri settori, anche sportive;
- b) Sezione II: servizi; segreteria centralizzata per la gestione dei nuclei.
- 13. L'Ufficio II è articolato in:
 - a) Sezione III: gestione e manutenzione del parco veicolare;
 - b) Sezione IV: gestione e manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici:
 - e) Sezione V: logistica, anche per le attività di manutenzione; magazzino; accasermamento; armeria;
 - f) Sezione VI: gestione patrimoniale e contabile; vettovagliamento; attività sociali e ricreative.
- 14. Presso le sedi dei Reparti Mobili della Polizia di Stato di cui al comma 11, l'Ufficio I e l'Ufficio II sono diretti da appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica fino a Commissario Capo. Il funzionario responsabile dell'Ufficio I svolge anche le funzioni di Vice Dirigente del Reparto.
- 15. Il Dirigente adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare l'efficienza operativa e gestionale del Reparto. Per lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento, il Dirigente si avvale di un ufficio di staff.
- 16. Il Vice Dirigente dei Reparti Mobili della Polizia di Stato svolge le attività di controllo interno, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente.
- 17. Nei Reparti Mobili della Polizia di Stato, gli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica fino a Commissario Capo sono assegnati agli uffici di cui alla Tabella C, che è parte integrante del presente decreto.
- 18. Sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dirigente assegna il personale dipendente alle articolazioni dei Reparti Mobili



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

della Polizia di Stato di cui al presente articolo secondo criteri di essenzialità organizzativa.

- 19. Presso ogni Reparto Mobile della Polizia di Stato è garantita la presenza di specialisti di difesa N.B.C.R.
- 20. Il personale in servizio presso i Reparti Mobili della Polizia di Stato applica all'uniforme lo scudetto di reparto, secondo le modalità di cui alla Tabella 16, allegata al Decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2015.
- 21. Le attività relative alla tenuta degli atti matricolari continuano ad essere svolte dai Reparti Mobili della Polizia di Stato per il personale ivi in servizio fino alla complessiva riorganizzazione della materia.

Articolo 4 (Unità Operative)

- 1. L'unità operativa di base del Reparto Mobile della Polizia di Stato è la squadra, composta da dieci elementi, compreso il responsabile con qualifica di Sovrintendente Capo Coordinatore, Sovrintendente Capo, Sovrintendente o Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, in possesso di adeguata esperienza e comprovata professionalità.
- 2. Per esigenze operative o di organico, alla squadra può essere preposto, quale responsabile, un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.
- 3. L'unità operativa complessa, denominata contingente, è composta, in base alla rilevanza delle esigenze operative, da due o più squadre ed è diretta da un capo contingente, appartenente, a seconda della consistenza numerica del contingente medesimo, al ruolo degli Ispettori o alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in possesso di adeguata esperienza e comprovata professionalità.

Articolo 5 (Impiego)

- 1. Per esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica o soccorso pubblico, nel caso in cui non sia possibile provvedere con le forze disponibili, il Prefetto, sentito il Questore, richiede l'impiego dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, o di unità operative degli stessi, alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Ordine Pubblico, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
- 2. Il concorso dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, o di unità operative degli stessi, ad altre operazioni di pubblica sicurezza o ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali della Polizia di Stato, deve essere preventivamente autorizzato dal Capo della Polizia -



Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Articolo 6

(Impiego delle unità operative)

- 1. Il Dirigente del servizio di ordine pubblico, in casi eccezionali, può disporre il frazionamento dell'unità operativa di cui all'articolo 4, comma 1, purché sussista la possibilità di rapida ricostituzione numerica della stessa, al fine di non comprometterne l'efficienza.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il personale dovrà essere radiocollegato e posizionato a vista.
- 3. Nell'ambito dei servizi complessi disposti dal Questore Autorità provinciale di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine pubblico, le squadre di riserva destinate a fronteggiare eventuali esigenze emergenti, possono essere suddivise, previa autorizzazione della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Ordine Pubblico, in due unità automontate composte da cinque operatori, da impiegarsi anche in zone limitrofe, con compiti di osservazione, purché sussista la possibilità di rapida ricostituzione numerica delle stesse.

Articolo 7

(Servizi fuori sede)

- Nei servizi fuori sede, il Questore Autorità provinciale di pubblica sicurezza assicura la sistemazione logistica secondo criteri di massima cura del personale, garantendo, altresì, un adeguato contemperamento tra le esigenze di impiego e gli orari e le modalità di consumazione dei pasti.
- 2. In occasione dei servizi di cui al comma 1, il personale ha l'obbligo di alloggiare e di consumare, ove possibile, il vitto in comune.

Articolo 8

(Trasferimento dei Reparti)

- 1. Il trasferimento dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, o di unità operative degli stessi, viene effettuato con l'utilizzo dei mezzi ritenuti necessari in relazione alle distanze ed alle esigenze operative, compresi navi ed aeromobili.
- 2. La Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Ordine Pubblico autorizza l'impiego dei veicoli con funzioni speciali.



(Formazione)

- 1. All'attività di formazione del personale in servizio presso i Reparti Mobili della Polizia di Stato provvede il Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico di Nettuno, sulla base degli specifici programmi predisposti dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Servizio reparti speciali, d'intesa con la Direzione Centrale per gli istituti di istruzione, cui subentrerà l'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato.
- 2. Gli istruttori di tecniche operative in servizio presso i Reparti Mobili della Polizia di Stato frequentano un corso della durata di una settimana presso il Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico di cui al comma 1, dedicato alle modalità di impiego previste dall'articolo 6, comma 3, sulla base di uno specifico modulo di aggiornamento operativo elaborato da una Commissione tecnica istituita dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Servizio reparti speciali, d'intesa con la Direzione Centrale per gli istituti di istruzione, cui subentrerà l'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato.
- 3. Presso ciascuno dei Reparti Mobili della Polizia di Stato sono organizzati corsi di addestramento per il personale dipendente, aventi ad oggetto le modalità di impiego previste dall'articolo 6, comma 3, tenuti dagli istruttori di tecniche operative che hanno partecipato all'aggiornamento di cui al comma precedente.

Articolo 10

(Dotazioni organiche)

 Le dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato dei ruoli che espletano funzioni di polizia ed attività tecnico-scientifica o tecnica e degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed alla carriera dei medici della Polizia di Stato, sono determinate dalle Tabelle D ed E, che sono parte integrante del presente decreto.

Articolo 11

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12



(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Il personale in servizio presso i Reparti Mobili della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti eventualmente in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Tabella D ed E, che sono parte integrane del presente decreto, resta assegnato al Reparto di appartenenza fino ad assorbimento dell'organico.
- 2. Le modalità di impiego disciplinate dall'articolo 6, comma 3, sono subordinate alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, da parte degli istruttori di tecniche operative e del personale in servizio presso i Reparti Mobili della Polizia di Stato.
- 3. Dell'esecuzione del presente decreto sono incaricati, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, il Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, il Direttore centrale per le risorse umane, il Direttore centrale per gli istituti di istruzione cui subentrerà il Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, il Direttore centrale di sanità ed il Direttore centrale per i servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale.

Articolo 13 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i Decreti del Ministro dell'interno 11 febbraio 1986, 1° novembre 1987 e 13 maggio 1995, nonché i Decreti del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 26 settembre 2007 e 13 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione

Roma,

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

N	Roma,

OGGETTO: Riorganizzazione dei Reparti Mobili della Polizia di Stato.

INDIRIZZI:

1. Premessa

Nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che tiene conto degli interventi di revisione dei ruoli delle Forze di polizia conseguenti al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si inserisce il nuovo Decreto di organizzazione dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo

Il testo delinea una nuova struttura organizzativa, ispirata a principi di efficienza e flessibilità operativa, ottimizzando l'esperienza e la formazione acquisite nel corso del tempo. In tale contesto, sono stati individuati livelli diversificati di preposizione dirigenziale ai Reparti Mobili, sulla base della consistenza della dotazione organica assegnata a ciascuno di essi ed in ragione della conseguente complessità sotto il profilo gestionale ed organizzativo. Tali elementi hanno, inoltre, fortemente inciso sulla configurazione dell'ordinamento e dell'organizzazione degli uffici, compresa la preposizione alle singole articolazioni interne dei Reparti.

Vengono, altresì, disciplinate nuove modalità di impiego operativo, al fine di migliorare l'utilizzo delle squadre di riserva, consentendone il frazionamento, subordinatamente ad un ben preciso *iter* formale.

L'obiettivo perseguito è quello di valorizzare le peculiarità che caratterizzano l'impiego dei Reparti Mobili della Polizia di Stato e ne connotano l'azione e le specificità operative, incidendo anche sulla semplificazione dell'organizzazione interna, secondo criteri di essenzialità e di uniformità.

Ciò consentirà di moltiplicare i punti di osservazione e di controllo, anche a beneficio dei livelli di sicurezza percepita da parte della collettività e di ampliare le possibilità di impiego di un'articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza alla quale è riconnesso un ruolo nevralgico e strategico nel delicato settore



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

dell'ordine pubblico e del soccorso pubblico e nel concorso ad operazioni di sicurezza pubblica.

Altro punto cardine del progetto di riorganizzazione è rappresentato dalla specifica formazione del personale in servizio presso i Reparti Mobili della Polizia di Stato, cui sono richieste qualificate doti di professionalità, preparazione, competenza ed equilibrio. In tal senso, considerata la citata previsione di nuove modalità di impiego delle unità operative, è stato previsto un aggiornamento mirato in merito alle novità introdotte dal nuovo decreto di organizzazione, dedicato agli istruttori di tecniche operative, da estendere successivamente in favore di tutti gli operatori con modalità cd. "in house".

2. Struttura

Entrando più nel dettaglio, si osserva quanto segue. Il nuovo provvedimento si compone di 13 articoli, essenzialmente riconducibili a tre aree di intervento: funzioni, ordinamento ed organizzazione; struttura e modalità di impiego delle unità operative, inclusi i servizi fuori sede; formazione. Specifiche disposizioni sono, poi, dedicate all'individuazione delle nuove dotazioni organiche ed alla disciplina della fase transitoria.

Si è provveduto, in tal modo, ad una complessiva razionalizzazione della materia, con l'obiettivo di migliorarne la chiarezza e di garantirne l'adeguamento ad una realtà che ha subito profonde modificazioni nel corso del tempo, sia per quanto concerne il quadro giuridico di riferimento sia per ciò che attiene alle esigenze operative e di impiego in sé considerate.

La tecnica di *drafting* utilizzata predilige il rinvio a tabelle allegate per l'individuazione delle sedi, del numero dei nuclei e delle dotazioni organiche di ciascuno dei Reparti Mobili, a vantaggio di una maggiore sintesi e leggibilità del testo.

3. Funzioni, ordinamento, organizzazione.

L'art. 1 conferma che i Reparti Mobili della Polizia di Stato dipendono dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Dipartimento della pubblica sicurezza – Servizio reparti speciali, sottolineando, al contempo, che le funzioni precipue ai medesimi attribuite, in stretta adesione con quanto previsto dall'art. 33, comma 1, della l. 1° aprile 1981, n. 121,



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

sono volte alla tutela dell'ordine pubblico ed al soddisfacimento delle esigenze di pubblico soccorso.

Le sedi dei Reparti Mobili sono indicate nella Tabella A, allegata al provvedimento.

L'art. 2 individua i livelli di preposizione dirigenziale a ciascuno dei Reparti Mobili - da Dirigente Superiore a Vice Questore/Vice Questore Aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia - differenziandoli in considerazione delle dotazioni organiche e di mezzi, elementi direttamente significativi in ordine ai conseguenti livelli di complessità organizzativa. Tale scelta consente anche un'adeguata valorizzazione delle nuove qualifiche dirigenziali di Vice Questore/Vice Questore Aggiunto, dando concreta attuazione ai principi che hanno ispirato il cd. "riordino delle carriere" ed avuto riguardo alle funzioni individuate, per ciascuna qualifica dirigenziale, dalla Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

L'art. 3 disciplina l'ordinamento e l'articolazione interna, per la cui definizione, specularmente ai criteri che hanno guidato l'individuazione dei livelli di preposizione dirigenziale ai Reparti Mobili, si è tenuto conto della dotazione di personale, materiali e mezzi, indicativa del livello di complessità organizzativa delle singole strutture.

Il numero dei nuclei è specificato dalla Tabella B, allegata al decreto.

Più in dettaglio, sono stati individuati tre diversi modelli organizzativi (si vedano, in particolare, i commi 3, 8 e 10):

a) il primo, disciplinato dai commi da 3 a 7, è applicabile ai Reparti Mobili di maggiori dimensioni, la cui direzione è affidata a Dirigenti Superiori nelle sedi di Roma, Milano e Napoli ed a Primi Dirigenti nelle sedi di Padova, Torino, Genova, Bologna e Firenze. L'ordinamento dei predetti Reparti prevede un Settore I ed un Settore II - cui sono preposti funzionari con qualifica di Vice Questore/Vice Questore Aggiunto - rispettivamente articolati in due ed in quattro Uffici, ai quali si aggiunge l'Ufficio Sanitario. Il funzionario responsabile del Settore I svolge anche le funzioni di Vice Dirigente del Reparto. Al Settore I vengono ricondotte le attività relative alla gestione ed all'impiego del personale, oltre che agli affari generali ed alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al fine di garantire il rispetto del principio di essenzialità organizzativa, cui si è già fatto cenno, la gestione dei nuclei è affidata ad un'unica segreteria centralizzata. Tuttavia, attesa l'elevata consistenza numerica degli organici assegnati ai Reparti Mobili di



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

Roma, Milano e Napoli, al Dirigente è data la possibilità di disporre che tale compito sia curato da due distinte segreterie. Le competenze del Settore II riguardano, invece, la logistica e le dotazioni di materiali e di mezzi;

- b) il secondo modello, disciplinato dai commi 8, 9 e 10, è previsto per i Reparti Mobili di medie dimensioni, cui sono preposti Primi Dirigenti della Polizia di Stato. Oltre all'Ufficio Sanitario, il modello in questione contempla un unico Settore Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni di competenza dei Settori I e II nei Reparti di cui al comma 3 articolato a sua volta in sei Uffici, cui sono demandati i medesimi compiti stabiliti dai commi 4 e 6. Al Settore Amministrazione è preposto un funzionario con qualifica di Vice Questore/Vice Questore Aggiunto, che svolge anche le funzioni di Vice Dirigente del Reparto;
- c) infine, il terzo modello, di cui ai commi da 11 a 14, è previsto per i Reparti Mobili di Senigallia e Taranto, ai quali sono preposti Vice Questori o Vice Questori Aggiunti della Polizia di Stato. I due Reparti in questione sono ordinati in Ufficio I ed Ufficio II articolati a loro volta in Sezioni e nell'Ufficio Sanitario. Le aree di competenza degli Uffici I e II, cui sono preposti funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica fino a Commissario Capo, corrispondono a quelle dei Settori I e II, di cui al citato comma 3, lett. a) e b). Il responsabile dell'Ufficio I svolge anche le funzioni di Vice Dirigente del Reparto.

Attesa la particolare natura delle funzioni svolte dall'Ufficio Sanitario, è comune a tutti e tre i modelli organizzativi la scelta di collocare tale articolazione alle dirette dipendenze del Dirigente, in posizione autonoma rispetto ai Settori o agli Uffici in cui sono ordinati i singoli Reparti Mobili.

Come evidenziato dal comma 15, il Dirigente del Reparto Mobile ha il compito di individuare ed adottare le misure organizzative e gestionali necessarie a garantire la piena efficienza del Reparto medesimo, avvalendosi, a tal fine, di un ufficio di diretta collaborazione.

Il Dirigente, inoltre, impartisce le direttive per l'esercizio delle attività di controllo interno, affidate al Vice Dirigente del Reparto, ai sensi del comma 16.

Nell'assegnazione del personale addetto alle singole articolazioni interne, il Dirigente tiene conto del citato principio di essenzialità, cui è informata l'intera organizzazione dei Reparti Mobili della Polizia di Stato.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

Al fine di salvaguardare e promuovere la specializzazione del personale dipendente e di garantire la piena operatività dei Reparti Mobili, il comma 19, stabilisce che presso ciascuna delle sedi di cui alla citata Tabella A, deve essere garantita la presenza di specialisti di difesa N.B.C.R.

Per evitare che la corretta tenuta ed il puntuale aggiornamento degli atti matricolari possano subire discontinuità, il comma 21, infine, prevede che, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione di tale specifica materia, da definire gradualmente entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo Decreto di organizzazione, le attività in questione continueranno ad essere assicurate dai Reparti Mobili della Polizia di Stato. In relazione a tali aspetti, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione centrale per le risorse umane, la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali emanerà specifiche disposizioni per la disciplina del passaggio delle funzioni, tenuto conto della dotazione organica di ciascun Reparto.

4. Struttura e modalità di impiego delle "unità operative" – Servizi fuori sede.

L'art. 4 reca la definizione delle "unità operative", di base e complessa, di cui stabilisce, altresì, la struttura ed i livelli di preposizione.

La "squadra" costituisce l'"unità operativa di base". Essa è composta da dieci unità, incluso il responsabile, appartenente, di norma, al ruolo dei Sovrintendenti, da individuare sulla base di specifici requisiti di esperienza e professionalità, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti di coordinamento al medesimo affidati.

Tuttavia, il comma 2 prevede che, per esigenze operative o di organico, alla squadra possa essere preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori, in considerazione dell'avvertita esigenza di non disperdere il bagaglio di conoscenze maturate nel corso del tempo dal personale che ha avuto accesso al ruolo in questione, anche per effetto del cd. "riordino delle carriere".

In armonia con quanto previsto dalle linee di indirizzo in materia di "Manifestazioni di rilievo", di cui alla circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/490/2009/1/NC del 21 gennaio 2009, il comma 3 della disposizione in argomento stabilisce, poi, che l'"unità operativa complessa", denominata "contingente", è costituita da due o più squadre, a seconda della complessità delle esigenze operative da soddisfare. Ad essa è preposto un "capo contingente", individuato tra gli appartenenti al ruolo degli Ispettori o alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, anche in questo caso



DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

sulla base dei necessari requisiti di esperienza e professionalità che devono caratterizzare tale figura.

L'art. 5, ribadisce le modalità di impiego dei Reparti Mobili della Polizia di Stato codificate dall'art. 38 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782. Le richieste di rinforzo relative ad esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica o soccorso pubblico devono, quindi, essere indirizzate dal Prefetto, sentito il Questore, all'Ufficio Ordine Pubblico della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ne dispone l'impiego. Come evidenziato dal comma 2, nel caso in cui sia, invece, richiesto il concorso in altre operazioni di pubblica sicurezza ed in servizi di istituto degli organi territoriali, non trattandosi del settore elettivo di operatività dei Reparti Mobili, l'impiego potrà essere disposto solo previa autorizzazione del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, conformemente a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della l. n. 121/81.

L'art. 6 contiene le principali innovazioni sotto il profilo dell'impiego delle unità operative di base e delle squadre di riserva, con l'obiettivo di favorire una maggiore duttilità e flessibilità nell'utilizzo delle unità di rinforzo disponibili.

Il comma 1 disciplina la possibilità, già in precedenza prevista, che il Dirigente del servizio di ordine pubblico, in casi eccezionali, disponga il frazionamento della squadra. A tal fine, il predetto Dirigente dovrà preventivamente accertare la possibilità di rapida ricostituzione della squadra, così da assicurarne l'efficienza operativa. Il comma 2 introduce un'importante novità, aggiungendo che in ogni caso, nell'individuazione delle concrete modalità di frazionamento, il personale dovrà essere radiocollegato e posizionato a vista. Si tratta di apposite integrazioni della precedente disciplina finalizzate a salvaguardare le specificità operative dei Reparti Mobili, garantendo la possibilità che la squadra si ricompatti in maniera rapida e sicura, al fine di poter fronteggiare eventuali esigenze sopravvenute.

Il comma 3, invece, introduce una nuova modalità di impiego, prevedendo che nell'ambito dei servizi complessi di ordine pubblico, disciplinati attraverso l'ordinanza del Questore — Autorità provinciale di pubblica sicurezza, di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 782/85, le squadre di riserva possano essere suddivise in due unità automontate, composte da cinque operatori ciascuna, il cui impiego può essere disposto anche in zone limitrofe, con compiti di osservazione, purché sussista la già citata possibilità di una veloce ricostituzione delle squadre medesime. Tuttavia, tale possibilità è



DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, garanzia procedurale finalizzata ad una compiuta valutazione delle esigenze sottese alla richiesta di frazionamento nell'impiego delle squadre di riserva, che rappresenta un'ulteriore salvaguardia delle specificità operative dei Reparti Mobili, garantendo, al contempo, la necessaria sicurezza del personale.

In proposito, si evidenzia che, come previsto dall'art. 12, comma 2, la possibilità di disporre il frazionamento delle squadre di riserva è comunque subordinata alla preventiva formazione degli istruttori di tecniche operative e del personale assegnato ai Reparti Mobili, disciplinata dall'art. 9, commi 2 e 3, di cui si dirà meglio più avanti.

La Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, è incaricata di curare l'*iter* necessario all'acquisizione di mezzi idonei allo svolgimento del servizio da parte delle unità operative costituite da cinque unità, per effetto del frazionamento delle squadre di cui al citato art. 6, comma 3. Nelle more di tale fornitura, continueranno ad essere utilizzati i veicoli attualmente in dotazione.

La disposizione di cui all'art. 7, comma 1, mira ad assicurare il cd. "benessere" del personale in occasione dei servizi fuori sede. A tal fine, al Questore – Autorità Provinciale di pubblica sicurezza è attribuito il compito di provvedere alla sistemazione logistica ed all'individuazione dei luoghi e delle modalità di consumazione dei pasti, garantendo il corretto bilanciamento tra le esigenze connesse all'impiego e quelle di cura del personale. In tale cornice, il Questore, in occasione della richiesta dei rinforzi, dovrà indicare il nominativo di un responsabile appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia o dei funzionari tecnici, incaricato di provvedere alle esigenze connesse alla logistica ed alla consumazione dei pasti.

Il comma 2 ribadisce la necessità che il personale alloggi e consumi i pasti preferibilmente in comune.

Per ciò che attiene alla disciplina del trasferimento dei Reparti Mobili, l'art. 8, comma 2, conferma la preventiva autorizzazione da parte della Segreteria del Dipartimento per l'impiego dei veicoli con funzioni speciali.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

5. Formazione

L'art. 9 stabilisce che i programmi relativi alla specifica formazione prevista per il personale appartenente ai Reparti Mobili sono elaborati dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali, d'intesa con la Direzione centrale per gli istituti di istruzione, cui subentrerà l'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato.

Le conseguenti attività di formazione sono affidate al Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico di Nettuno, che svolge un ruolo essenziale ai fini della professionalizzazione degli operatori dei Reparti Mobili, nella consapevolezza che la corretta gestione dell'ordine pubblico richiede un approccio strutturato secondo una logica di tipo olistico, che investe le fasi della formazione e del costante aggiornamento del personale, della pianificazione dei servizi e della loro materiale esecuzione.

Attesa la previsione delle nuove modalità di impiego delle squadre di riserva - cui si è già fatto cenno a proposito dell'art. 6, comma 3 - i commi 2 e 3, come brevemente anticipato, prevedono che gli istruttori di tecniche operative di ciascun Reparto Mobile siano avviati alla frequenza di un corso della durata di una settimana presso il citato Centro di Nettuno, a seguito del quale provvederanno all'addestramento del personale nell'ambito delle sedi di appartenenza. Il citato percorso di formazione dovrà essere ultimato entro tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo Decreto di organizzazione.

6. Dotazioni organiche.

L'art. 10 rinvia alle tabelle D ed E per quanto concerne l'individuazione delle dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato assegnato a ciascuno dei Reparti Mobili. Nella determinazione delle citate aliquote si è tenuto conto delle dotazioni organiche per ciascuna qualifica da realizzare entro il 1° gennaio 2027.

7. Clausola di neutralità finanziaria – Disposizioni transitorie e finali – Abrogazioni.

L'art. 11 reca la clausola di neutralità finanziaria, specificando che dall'attuazione del decreto di organizzazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO REPARTI SPECIALI

Per ciò che attiene, in conclusione, alle disposizioni transitorie e finali, l'art. 12 comma 1 stabilisce che l'eventuale disallineamento tra le attuali dotazioni organiche dei Reparti Mobili e quelle individuate dalle citate Tabelle D ed E sarà progressivamente eliminato attraverso la mobilità e le cessazioni dal servizio del personale in forza.

Infine, **l'art.** 13 dispone l'abrogazione espressa dei Decreti del Ministro dell'interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza che hanno sin qui disciplinato la costituzione e l'ordinamento dei Reparti Mobili della Polizia di Stato. In proposito, è, infatti, opportuno evidenziare che per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 31 della 1. 1° aprile 1981, n. 121, disposta dall'art. 11 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della 1. 31 marzo 2000, n. 78, alla costituzione ed all'ordinamento delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alla definizione dei loro compiti ed alla disciplina degli aspetti concernenti l'organizzazione e le dotazioni di personale e di mezzi, si provvede con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del citato D.P.R. n. 208/2001.

